

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI Terni

PATTO DI STABILITÀ 2013

Relazione finale
sul conseguimento degli obiettivi
del Patto 2013

1. Il quadro normativo vigente

1.1. Aspetti introduttivi

Al termine dell'esercizio si ritiene opportuno proporre all'attenzione della Giunta e degli organi politici e tecnici dell'amministrazione questa breve relazione per portare a conoscenza di tutti le criticità e le difficoltà che ci «hanno/ non hanno» permesso di rispettare il Patto di stabilità per l'anno 2013.

A tal fine la presente relazione si propone di riepilogare dapprima brevemente la normativa di riferimento, quindi di evidenziare i saldi e le risultanze applicate al nostro ente.

La normativa di riferimento

Le norme che disciplinano il patto di stabilità degli enti locali per l'anno 2013 sono ancora quelle riportate nella [Legge n. 183/2011](#) (Legge di stabilità 2012), così come modificate dalla [Legge n. 228/2012](#) (Legge di stabilità 2013). A detta disposizione si aggiungono altre disposizioni contenute nel [D.L. n. 98/2011](#), convertito dalla [Legge n. 111/2011](#), che ha introdotto il concetto di virtuosità degli enti e nel [D.L. n. 16/2012](#) che ha introdotto il "Patto di stabilità interno nazionale orizzontale".

Nell'anno 2013 anche i comuni più piccoli, con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti tornano ad essere soggetti alla disciplina del Patto di stabilità. Ad essi si applica la stessa disciplina prevista per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti con alcune modifiche relative alle percentuali di partecipazione alla manovra che appaiono meno pesanti.

Analizzando le modalità di costruzione della manovra si può concludere che l'impianto di calcolo resta sostanzialmente confermato rispetto allo scorso anno: gli enti, per la determinazione degli obiettivi del Patto, dovranno continuare a determinare l'obiettivo ed il saldo in termini di competenza mista, ovvero considerando la competenza (accertamenti ed impegni) per le entrate e le spese correnti e la cassa (riscossioni e pagamenti) per le entrate e le spese in conto capitale con riferimento però alla media storica triennale delle spese correnti (2007/2009).

Esaminando l'articolo 31 della legge richiamata ([Legge n. 183/2011](#)) ed in attesa delle prime istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato, il modello proposto può essere articolabile in fasi distinte caratterizzato da:

- a) definizione del saldo obiettivo per ciascuna annualità;
- b) monitoraggio;
- c) verifica finale a cui è correlato l'eventuale sistema sanzionatorio.

1.2 Definizione del saldo obiettivo

Con riferimento al primo aspetto, dalla lettura della norma si fa presente che, per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti con popolazione superiore a 1.000 devono attenersi alla seguente procedura:

- calcolare la media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo;
- applicare, a questo valore medio le percentuali per gli anni 2013, 2014 e 2015 pari, rispettivamente, a 12,81 per cento, 15,8 per cento e 15,8 per cento per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

Il saldo obiettivo calcolato costituirà il valore da porre a confronto con quello effettivo ottenuto quale differenza tra le entrate finali (entrate dei titoli da I a IV) e le spese finali (spese dei titoli da I a II) al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti delle ulteriori e specifiche poste di bilancio riportate nelle tabelle operative della presente relazione, così come previste dai commi dell'articolo 31 della Legge di stabilità.

1.3 Verifica finale

La verifica finale del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno è effettuata da ciascun ente attraverso apposita certificazione da inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, secondo un prospetto e con le modalità definite da un apposito decreto.

A riguardo vengono inasprite le sanzioni con le modifiche introdotte dai commi 445 e 446 della legge di stabilità 2013. La ritardata trasmissione, oltre il termine del 31 marzo, della certificazione del saldo finanziario finale non comporta più come nel 2012, nel caso di risultato positivo, il solo divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo fino alla data di inoltro. Dal 2013 nel caso in cui la trasmissione avvenga in ritardo ed entro i 60 giorni dall'approvazione del consuntivo ed attesti il rispetto del patto di stabilità all'ente si applica la sanzione di cui al comma 26 lett. d), ossia l'impossibilità dell'ente di procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

Decorso il termine dei 60 giorni, il presidente dei revisori dei conti, in qualità di commissario ad acta, provvede all'invio della certificazione sottoscritta dai soggetti previsti dalla legge entro 30 giorni. L'erogazione delle risorse o trasferimenti erariali sono sospesi alla data di trasmissione fino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta della documentazione.

Si precisa che la Legge di stabilità 2013 introduce il comma 20 bis che stabilisce che i comuni entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto possono inviare una nuova certificazione qualora venga rilevato un peggioramento del rispetto del patto di stabilità interno.

1.4 Sanzioni

Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l'articolo 31, comma 26, della [Legge n. 183/2011](#) conferma quanto già previsto con il D.Lgs. n. 149/2011 di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, riportando ad unità il testo relativo al patto eccessivamente distribuito tra disposizioni di legge.

L'ente che non rispetterà il Patto di stabilità 2013 e quelli successivi:

- è assoggettato ad una **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio** o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In proposito, va segnalato che il [D.L. n. 16/2012](#) ha eliminato il tetto alla sanzione precedentemente fissato al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, con conseguente, ulteriore penalizzazione per gli enti inadempienti. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi, essi sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- **non può impegnare spese correnti** in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio così come risultanti dal conto consuntivo senza alcuna esclusione;
- **non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti**; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
- **non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo**, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.
- **è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza** indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al [Decreto Legislativo n. 267 del 2000](#), e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

2. Applicazione delle disposizioni di legge al nostro ente

Definito il contesto normativo nel quale il nostro ente doveva muoversi nell'anno 2013, occorre procedere all'analisi delle soluzioni che si sono seguite e dei risultati conseguiti.

Nei paragrafi che seguono, pertanto, si procederà presentando:

1. i valori-obiettivo che si dovevano conseguire nell'anno 2013;
2. i valori conseguiti;
3. le conclusioni che, si anticipa, conducono a certificare che il nostro ente ha rispettato il patto di stabilità 2013.

2.1. Gli obiettivi da conseguire nell'anno 2013

L'obiettivo che l'ente doveva conseguire nell'anno 2013 è stato determinato con l'approvazione del bilancio di previsione 2013 e comunicato attraverso il portale del Patto di Stabilità del MEF. L'obiettivo originale era pari a 195.000,00 euro che si è ridotto grazie agli spazi concessi con il patto incentivato regionale a 41.000,00 euro.

L'obiettivo programmatico annuale per ciascuna annualità risulta riepilogato nella tabella che segue:

RIEPILOGO			
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE			
	2013	2014	2015
OBIETTIVO	41	240	240

3. Risultati conseguiti

Conclusa la presentazione e l'analisi dei valori obiettivo da conseguire, nel presente capitolo si riportano i risultati raggiunti al termine della gestione dell'esercizio finanziario 2013 così come trasmessi al MEF con modello MONIT/13 entro il 31/01/2014.

Come si evidenzia dalla tabella, "l'obiettivo di competenza mista" è stato raggiunto.

Infatti, dalla tabella si vede che a fronte di un valore-obiettivo di € 41.000,00 il risultato conseguito nel 2013 è stato di € 116.000,00.

OBIETTIVO GESTIONE DI COMPETENZA MISTA	
Conseguito	
Entrate correnti nette (accertamenti)	1.953
Entrate in conto capitale nette (riscossioni)	290
Entrate finali nette	2.243
Spese correnti nette (impegni)	1.742
Spese capitali nette (pagamenti)	405
Spese finali nette	2.127
Saldo Finanziario	116
(dati in migliaia di euro)	

4. Conclusioni

Alla luce delle risultanze riportate nel prospetto predisposto dal Ministero dell'Economia e dei chiarimenti sulle modalità di calcolo in precedenza riportate, si può concludere che l'Ente ha rispettato le disposizioni sul patto di stabilità interno 2013.

In particolare, il rispetto della normativa in questione è stato possibile con politiche di bilancio “restrittive”.

La strategia adottata si può sintetizzare nei seguenti punti:

- a) provvedimenti di revisione della spesa per limitare gli impegni sul titolo I della spesa;
- b) programmazione dei pagamenti relativi al titolo II della spesa;
- c) monitoraggio costante sia della gestione di cassa che di competenza.

In conclusione non può essere sottovalutato che il rispetto del patto di stabilità è stato possibile grazie alla collaborazione dei Responsabili dei servizi dell’ente e alla volontà degli amministratori, di farne un obiettivo prioritario.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
DR. ROBERTO TONELLI
